II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/683 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, in relazione all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio ([1]) ed è entrato in vigore il 1º agosto 2018.

(2) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, dell'accordo, è stato istituito un consiglio di cooperazione incaricato di vigilare sull'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il consiglio di cooperazione determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali comitati o organismi.

(3) L'Unione e l'Iraq hanno entrambi espresso interesse a istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo al fine di facilitare un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e l'Iraq e promuovere l'effettiva attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione in Iraq.

(4) Il consiglio di cooperazione sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del mandato di tale sottocomitato, nella sua terza sessione o, se del caso, mediante procedura scritta, precedentemente o a posteriori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato I del suo regolamento interno ([2]).

(5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

([1]) Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 1).

([2]) Decisione n. 1/2013 del Consiglio di cooperazione UE–Iraq, dell'8 ottobre 2013, che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 68).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, in relazione all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato si basa sulla decisione del consiglio di cooperazione allegata della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL